

Sezione: SEZIONE GIURISDIZIONALE SICILIA
Esito: SENTENZA
Numero: 270
Anno: 2019
Materia: CONTABILITA
Data pubblicazione: 16/04/2019
Codice ecli: ECLI:IT:CONT:2019:270SGSEZ

1

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

Composta dai magistrati:

Dott. Guido Carlino	Presidente
Dott.ssa Maria Rita Micci	Consigliere
Dott. Giuseppe Grasso	Consigliere relatore

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 270/2019

Nel giudizio di responsabilità, iscritto al n.65565 del registro di segreteria, proposto nei confronti di:

SAIJA Antonino, nato a Messina il 18/10/1947 ed ivi residente in via Roccaguelfonia n.1 (c.f.SJANNN47R18F158L) rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Billè e Renzo Grassi ed elettivamente domiciliato per il presente giudizio presso lo studio di quest'ultimo in Piombino (LI) in via Roma n,9

Esaminati gli atti e documenti di causa.

Uditi nella pubblica udienza del 24/10/2018 il relatore dott.

Giuseppe Grasso, il Pubblico Ministero, nella persona del dottor Alessandro Sperandeo e l'avv. Giuseppe Puglisi Guerra in

Originale della sentenza € 32,00

Originale sentenza esecutiva € 48,00

Copie sentenze per notifica € 96,00

Diritti di cancelleria € 40,74

Totale spese € 216,74

Il Direttore della Segreteria

F.to Dott.ssa Rita Casamichele

2

sostituzione dell'avv. Billè.

FATTO

Il Procuratore regionale, con atto di citazione depositato il 6/4/2018, ha chiamato in giudizio i signori Puglisi Maurizio e Saija Antonino, chiedendone la condanna al risarcimento di complessivi €11.147,20, oltre interessi e rivalutazione monetaria con ripartizione interna del 70%, pari ad € 7.803,04, per il Puglisi e del 30%, pari ad € 3.344,16, per il Saija, convenuti il primo n.q. di Presidente e il secondo n.q. di Sovrintendente dell'Ente autonomo Regionale Teatro Vittorio Emanuele di Messina, per il presunto danno erariale arrecato all'Ente mediante il conferimento di un illegittimo incarico professionale.

Il PM, sulla scorta di una segnalazione effettuata dal Sovrintendente pro tempore, al riguardo sollecitato dal collegio dei revisori dei conti, che dava parere contrario al riconoscimento di un debito fuori bilancio relativo al suddetto incarico, accertava che, con delibera n.3 del 4/3/2016, su proposta del convenuti nella rispettiva qualità di sovrintendente e di presidente, il consiglio di amministrazione dell'ente decideva di conferire incarico ad un professionista esterno per gli adempimenti fiscali urgenti e necessari per evitare danni allo stesso ente, dando mandato agli stessi di procedere ad individuare uno specifico nominativo.

Incarico che veniva successivamente conferito al dottor Francesco Cannavò che veniva individuato dal convenuto Saija e nominato dal convenuto Puglisi.

3

Nella lettera di incarico si precisava che detto incarico avrebbe avuto una durata biennale e che sarebbe stato tacitamente rinnovato di anno in anno alle medesime condizioni con un compenso annuo di € 20.000,00, impegnando però una somma di soli € 10.000,00 a titolo di acconto.

Da una relazione successiva del Puglisi si ricava che l'incarico era giustificato per la mancanza dell'impiegato che aveva precedentemente ricoperto tali mansioni, assente da tempo, e che non vi era una alternativa, sia in termini di risorse umane che di software applicativi.

Sulla base dei suddetti fatti, il PM ha ritenuto responsabili i convenuti per l'importo effettivamente erogato al professionista, in chiara violazione dell'art. 7 comma 6 del d.lgs. 165/2001, in carenza del necessario accertamento preliminare sulla mancanza di risorse umane interne per lo svolgimento di attività considerate ordinarie, peraltro con la previsione di proroga tacita e l'assenza di una procedura comparativa.

Inoltre, ha evidenziato il PM pure la violazione dell'art.8 del regolamento interno sugli incarichi conferibili in caso di urgenza e gravità.

Il PM ha precisato che la responsabilità ricade solo sui convenuti e

non sull'intero Consiglio di amministrazione, poiché quest'ultimo aveva deciso soltanto sull'an dell'incarico, ma non sulla determinazione delle modalità di svolgimento (quomodo).

4

Pertanto, ha concluso per la condanna dei convenuti sussistendo l'elemento soggettivo della colpa grave, non rilevando che i successivi organi amministrativi e di controllo abbiano nuovamente per tale funzione conferito ed avallato nuovi incarichi esterni, che comunque potranno essere oggetto di valutazione, negli stessi termini, da parte del PM.

Successivamente, in esito a procedimento monitorio, definito con ordinanza del Presidente di questa Sezione n. 105/2018, il convenuto Puglisi ha aderito al pagamento della somma ivi quantificata, venendo estromesso dall'odierno giudizio.

Si è costituito in giudizio il convenuto Saija il quale ha chiesto il rigetto della domanda attorea, negando la sussistenza dell'elemento soggettivo della colpa grave, in quanto l'incarico è stato conferito in presenza di un rilevante interesse pubblico, precisando che gli organi amministrativi e di controllo succedutisi hanno conferito il medesimo incarico ad un altro professionista per le medesime ragioni dell'incarico contestato in questa sede e con l'avallo del collegio dei revisori, che ha rilevato la mancanza di figure professionali abilitate a tale funzione.

Inoltre, ha precisato che il Saija, nella qualità di sovrintendente non era un dirigente, tant'è che il contratto di affidamento dell'incarico non è stato sottoscritto dal convenuto, stante l'attribuzione ai dirigenti delle funzioni gestionali; rileva, altresì, che anche il Consiglio di amministrazione, nell'ipotesi di asserito danno, avrebbe concorso con la sua deliberazione a realizzarlo.

5

Per quanto riguarda il debito fuori bilancio formatosi, precisa che esso non è rilevante in sé stesso, dovendosi invece valutare l'utilità della spesa.

In subordine chiede l'applicazione del potere riduttivo.

All'udienza del 24/10/2018 le parti hanno insistito nelle rispettive domande.

DIRITTO

La domanda risarcitoria proposta dal Procuratore regionale nei confronti del convenuto deve ritenersi fondata nei seguenti termini e limiti.

Deve darsi atto, in quanto incontestato, che il convenuto è stato il promotore, insieme al convenuto Puglisi, la cui posizione è stata stralciata da questo processo, avendo definito la propria responsabilità nell'ambito del procedimento monitorio, della

adozione della delibera n.3 del 4/3/2015, con la quale è stato conferito un incarico esterno ad un commercialista per la predisposizione di dichiarazioni fiscali, che sino a quel momento erano state predisposte da un dipendente interno dell'Ente, resosi indisponibile per ragioni non del tutto chiarite.

Difatti, non è condivisibile l'assunto della necessità e urgenza della predetta deliberazione, in quanto, come afferma lo stesso convenuto nella comparsa di costituzione, egli ha svolto l'attività di sovrintendente per il periodo giugno 2014/giugno 2016.

Quindi, non può escludersi alcuna esimente della sua responsabilità: il Sajia, infatti, per la sua posizione, era certamente a

6

conoscenza di tale criticità, ma intervenne solamente in prossimità delle scadenze fiscali, per proporre esclusivamente la soluzione dell'incarico esterno ad un commercialista.

Tali adempimenti erano, invero, facilmente prevedibili, e, sin da giugno 2014, il convenuto avrebbe avuto tutte le possibilità di proporre le soluzioni più opportune, mediante una effettiva verifica delle risorse umane interne, adempimento questo che non venne mai effettuato, nonostante la sua doverosità.

Pur non dubitandosi che la decisione è stata presa per evitare un maggior danno all'ente, deve rilevarsi che, proprio per le suddette ragioni, tale tesi è in questo caso insostenibile come scusante, in considerazione della tempistica nello svolgimento dei fatti, che evidenzia una situazione anticipatamente conosciuta e prevedibile. Né può rilevare in questa sede la circostanza che gli organi che si sono succeduti nel tempo hanno perseverato nel conferire incarichi esterni, trattandosi di condotta comunque sindacabile da questa Corte su distinta e autonoma iniziativa del PM.

Pertanto, pur prescindendo dalla qualificazione giuridica dell'incarico conferito, esso deve ritenersi comunque illecito e illegittimo per la violazione del canone fondamentale di economicità dell'azione amministrativa, previsto dall'art. 1 della legge 241/1990, L.R. Sicilia 10/1991.

In tale ipotesi, infatti, la discrezionalità amministrativa era vincolata, nei termini sopra esposti, e il convenuto deve ritenersi responsabile tenuto conto delle specifiche attribuzioni in capo al sovrintendente,

7

previste dall'art. 11 dello Statuto dell'Ente, che prevedono l'esercizio di funzioni di coordinamento anche con l'avvalimento dei dirigenti dell'ente.

Esclude, inoltre, qualsiasi esimente, anche il notevole curriculum amministrativo dell'odierno convenuto.

Egli avrebbe dovuto, sin dal momento del suo insediamento, in

adempimento dei compiti statuari, attuare una ricognizione delle criticità amministrative, sentendo anche i rispettivi responsabili amministrativi di settore e, conseguentemente, avviare le opportune misure correttive.

D'altro canto, con la sua proposta di incarico esterno, egli di fatto si è inserito pienamente nell'attività amministrativa e gestionale dell'ente; pertanto non vi è dubbio sulla responsabilità amministrativa del convenuto sotto il profilo dell'an.

Sotto il profilo del quantum, non può trascurarsi che l'incarico in questione è stato conferito mediante una deliberazione collegiale approvata all'unanimità, sicché, ai sensi dell'art.1 comma 1 ter della legge 20/1994, deve valutarsi pro quota la responsabilità di coloro che hanno espresso voto favorevole, visto che non era di difficile percezione la valutazione circa la legittimità dell'incarico da parte dei componenti del consiglio di amministrazione; tale circostanza incide sulla quota di danno da attribuire al convenuto, che può valutarsi, tenendo conto dell'apporto causale, nella somma di € 1.500,00, comprensiva della rivalutazione.

Alla condanna risarcitoria segue anche la condanna al pagamento

8

delle spese processuali, che si liquidano come da dispositivo.

P. Q. M.

La Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente la domanda del Procuratore regionale nei confronti di Saija Antonino e, per l'effetto, lo condanna al pagamento della somma di € 1.500,00, a favore dell'Ente autonomo Regionale Teatro Vittorio Emanuele di Messina, comprensiva della rivalutazione monetaria, oltre gli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo.

Condanna altresì il convenuto al pagamento delle spese processuali si liquidano in € 155,00 (euro centocinquantacinque/00).

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 24 ottobre 2018

L'Estensore

Il Presidente

F.to Dott. Giuseppe Grasso

F.to Dott. Guido Carlino

Depositata oggi in segreteria nei modi di legge.

Palermo, 16 aprile 2019

Il Direttore della Segreteria

F.to Dott.ssa Rita Casamichele